



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO
COMUNALE

(*APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 242 DEL 27.04.1989*
MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 19 DEL 26.01.2006
E N. 24 DEL 14.02.2006)

INDICE

CAPO I

IL DECENTRAMENTO E I SUOI ORGANI

Art. 1	<i>Il Regolamento – Finalità istituzionali.....</i>	pag. 7
Art. 2	<i>Ripartizione del territorio in Circoscrizioni.....</i>	pag. 7
Art. 3	<i>Organi di Circoscrizione.....</i>	pag. 8
Art. 4	<i>Composizione dei Consigli Circoscrizionali.....</i>	pag. 8

CAPO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 5	<i>Modalità di elezione.....</i>	pag. 8
Art. 6	<i>Elettorato attivo – Eleggibilità – Ineleggibilità – Incompatibilità.....</i>	pag. 8
Art. 7	<i>Durata in carica dei Consigli Circoscrizionali.....</i>	pag. 9

CAPO III

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

CONVALIDA DEGLI ELETTI

CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA

SURROGAZIONI

Art. 8	<i>Convocazione e Presidenza nella prima adunanza</i>	pag. 9
Art. 9	<i>Convalida degli eletti.....</i>	pag. 10
Art. 10	<i>Decadenza dalla carica.....</i>	pag. 10
Art. 11	<i>Dimissioni.....</i>	pag. 11

Art. 12	<i>Surrogazione per cessazione dalla carica.....</i>	pag. 11
---------	------------------------------------------------------	---------

CAPO IV

ELEZIONE E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 13	<i>Elezione del Presidente.....</i>	pag. 12
Art. 14	<i>Durata in carica.....</i>	pag. 12
Art. 15	<i>Decadenza.....</i>	pag. 13
Art. 16	<i>Revoca.....</i>	pag. 13
Art. 17	<i>Attribuzioni.....</i>	pag. 13

CAPO V

CONVOCAZIONI

PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

Art. 18	<i>Iniziativa della convocazione del Consiglio.....</i>	pag. 14
Art. 19	<i>Convocazione del Consiglio Circoscrizionale – Ordine del Giorno.....</i>	pag. 15
Art. 20	<i>Pubblicità delle convocazioni.....</i>	pag. 15
Art. 21	<i>Pubblicità delle sedute.....</i>	pag. 15
Art. 22	<i>Presidenza e segreteria del Consiglio Circoscrizionale.....</i>	pag. 16

CAPO VI

LE ADUNANZE

Art. 23	<i>Trattazione degli argomenti – Numero legale.....</i>	pag. 16
Art. 24	<i>Appello nominale.....</i>	pag. 17
Art. 25	<i>Diserzione e rinvio delle sedute.....</i>	pag. 17
Art. 26	<i>Svolgimento delle sedute.....</i>	pag. 17

CAPO VII
VERBALI E RESOCONTI DELLE RIUNIONI
DISCUSSIONI

Art. 27	<i>Verbali delle sedute.....</i>	pag. 18
Art. 28	<i>Raccolta dei verbali e registro cronologico.....</i>	pag. 18
Art. 29	<i>Rettifiche e modificazioni del verbale della precedente seduta.....</i>	pag. 19
Art. 30	<i>La discussione – Inversione dell'ordine del giorno.....</i>	pag. 19
Art. 31	<i>Interventi nella discussione.....</i>	pag. 19
Art. 32	<i>Precedenza negli interventi.....</i>	pag. 20
Art. 33	<i>Poteri del Presidente durante gli interventi.....</i>	pag. 20
Art. 34	<i>Proposte ed emendamenti sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.....</i>	pag. 21
Art. 35	<i>Dichiarazione di voto.....</i>	pag. 21

CAPO VIII
LE VOTAZIONI

Art. 36	<i>Sistemi di votazione.....</i>	pag. 21
Art. 37	<i>Votazioni di ordini del giorno.....</i>	pag. 22
Art. 38	<i>Votazioni di emendamenti agli ordini del giorno.....</i>	pag. 22

CAPO IX
INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 39	<i>Interrogazioni, interpellanze e mozioni.....</i>	pag. 22
---------	-----------------------------------------------------	---------

Art. 40	<i>Modalità e termini di presentazione dell'interrogazione – Risposta scritta.....</i>	pag. 23
Art. 41	<i>Risposta alle interrogazioni iscritte all' ordine del giorno...</i>	pag. 24
Art. 42	<i>Modalità di svolgimento delle interpellanze.....</i>	pag. 24
Art. 43	<i>Decadenza delle interrogazioni, interpellanze, mozioni.....</i>	pag. 24
Art. 44	<i>Poteri del Presidente in ordine all'accettazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.....</i>	pag. 24

CAPO X

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 45	<i>La sala delle adunanze.....</i>	pag. 25
Art. 46	<i>Accesso del pubblico alla sala delle adunanze – Poteri di disciplina del Presidente.....</i>	pag. 25

CAPO XI

DELIBERAZIONI

Art. 47	<i>Deliberazioni.....</i>	pag. 26
Art. 48	<i>Pubblicazione delle deliberazioni.....</i>	pag. 26
Art. 49	<i>Esecuzione delle deliberazioni.....</i>	pag. 27
Art. 50	<i>Albo Circostrizionale.....</i>	pag. 27

CAPO XII

ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 51	<i>Funzioni propositive.....</i>	pag. 27
---------	----------------------------------	---------

Art. 52	<i>Funzioni consultive – Modalità di acquisizione dei pareri obbligatorii.....</i>	pag. 28
Art. 53	<i>Funzioni consultive – Modalità di rimessione dei pareri facoltativi.....</i>	pag. 29
Art. 54	<i>Funzioni consultive obbligatorie.....</i>	pag. 30
Art. 55	<i>Gestione dei servizi di base.....</i>	pag. 30
Art. 56	<i>Funzioni delegate.....</i>	pag. 31
Art. 57	<i>Diffida.....</i>	pag. 33

CAPO XIII PARTECIPAZIONE

Art. 58	<i>Assemblee.....</i>	pag. 33
Art. 59	<i>Modalità e termini di convocazione e requisiti dei partecipanti.....</i>	pag. 34
Art. 60	<i>Efficacia delle deliberazioni assembleari.....</i>	pag. 35

CAPO XIV INFORMAZIONI E DOCUMENTI ACCESSO AGLI ATTI D’UFFICIO

Art. 61	<i>Documenti e informazioni: modalità per ottenerli.....</i>	pag. 35
---------	--------------------------------------------------------------	---------

CAPO XV PERSONALE E SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE – FONDO PER LA GESTIONE ECONOMALE

Art. 62	<i>Risorse destinate alla circoscrizione.....</i>	pag. 36
---------	---------------------------------------------------	---------

CAPO XVI
PERSONALE E SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE – FONDO PER LA
GESTIONE ECONOMALE

Art. 63 *Conferenza dei Presidenti*..... pag. 37

Art. 64 *Assemblea Generale delle Circoscrizioni*..... pag. 38

CAPO XVII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 *Rinvio alle norme di legge*..... pag. 39

CAPO I

IL DECENTRAMENTO E I SUOI ORGANI

Art. 1 - Il Regolamento - Finalità Istituzionali

- 1)** Il presente regolamento, nell'ambito fissato dal T.U.E.L. e dallo Statuto comunale, disciplina l'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni, nonché i loro rapporti con gli organi centrali del comune e il coordinamento istituzionale, la ripartizione delle risorse per il loro funzionamento ed il procedimento per l'emanazione degli atti di loro competenza.
- 2)** L'interpretazione del presente regolamento è attribuita al consiglio comunale, previo parere del segretario comunale.
- 3)** Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzione proprie o delegate dal comune.
- 4)** Diretta espressione della rispettiva popolazione, ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'unità del comune, concorrendo a determinare l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione..

Art. 2 - Ripartizione del territorio in Circoscrizioni

- 1)** Il territorio del Comune è ripartito in nr. 5 circoscrizioni, secondo le planimetrie allegate al presente regolamento.
- 2)** I confini ed il numero delle circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta dei Consigli circoscrizionali interessati o, comunque, sentiti i Consigli stessi.

Art. 3 - Organi di Circostrizione

Sono organi della circostrizione:

- 1) Il Consiglio circostrizionale;
- 2) Il Presidente del Consiglio circostrizionale.
- 3) Il Consiglio circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circostrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
- 4) Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi circostrizionali sono disciplinati *dalla legge, dallo statuto* e dal presente regolamento.

Art. 4 - Composizione dei Consigli Circostrizionali

- 1) per la circostrizione nr. 1 di Silì di nr. 16 consiglieri ,
- 2) per la circostrizione nr. 2 di Donigala F. di nr. 12 consiglieri;
- 3) per la circostrizione nr. 3 di Massama nr. 8 consiglieri ;
- 4) per la circostrizione nr. 4 di Nuraxinieddu di nr. 8 consiglieri;
- 5) per la circostrizione nr. 5 di Torregrande di nr. 8 consiglieri.

CAPO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSTRIZIONALI

Art. 5 - Modalità di elezione

I Consigli circostrizionali vengono eletti a suffragio diretto contemporaneamente alle elezioni del Consiglio comunale.

Art. 6 - Elettorato attivo - Eleggibilità- Ineleggibilità - Incompatibilità

- 1) Sono elettori delle Singole circostrizioni del Comune gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nei rispettivi territori di ciascuna circostrizione.

- 2) Sono eleggibili alla carica di consigliere circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali del Comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui ,sono candidati.
- 3) Le disposizioni di legge relative alla ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri della circoscrizione, con l'aggiunta che, in ogni caso, la carica di Consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

Art. 7 - Durata in carica dei Consigli Circoscrizionali

- 1) I Consigli circoscrizionali durano in ,carica per il periodo di durata in carica del Consiglio comunale ed esercitano, in tutti i casi, le loro funzioni fino al giorno precedente all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio comunale stesso.
- 2) Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale, i Consigli circoscrizionali esercitano le loro funzioni, anche nel corso della eventuale gestione straordinaria del Comune, fino al giorno precedente all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio comunale.

CAPO III

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO CONVALIDA DEGLI ELETTI CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA SURROGAZIONI

Art. 8 - Convocazione e presidenza nella prima adunanza

- 1) Il Consiglio circoscrizionale si riunisce per la prima volta entro e non oltre il 30° giorno dalla proclamazione degli eletti.

- 2) La prima convocazione dei Consigli di circoscrizione, successiva alle elezioni, è disposta dal Consigliere circoscrizionale anziano con avvisi scritti contenenti l'esatta indicazione dell'ordine del giorno da notificarsi al domicilio di ciascun consigliere, a mezzo di messo comunale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- 3) Il Consigliere circoscrizionale anziano presiede la prima adunanza ed ha il compito di illustrare e puntualizzare le incombenze demandate al Consiglio circoscrizionale e le regole procedurali stabilite con il presente regolamento.
- 4) E' Consigliere circoscrizionale anziano il candidato che nelle elezioni ha riportato la più alta cifra individuale. A parità di voti il consigliere anziano è quello più anziano di età.

Art. 9 - *Convalida degli eletti*

- 1) Nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio circoscrizionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la loro ineleggibilità quando ne sussistano le cause, provvedendo, ove ricorra il caso, alle sostituzioni, chiamando a far parte del Consiglio colui che riportò nella stessa lista dell'eletto dichiarato ineleggibile, il maggior numero di voti dopo gli eletti.
- 2) La deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione deve essere adottata con votazione palese e globale, mentre sono adottate con votazione segreta e singolarmente le deliberazioni concernenti i casi di contestazione dell'eleggibilità.

Art. 10 - *Decadenza dalla carica*

- 1) Il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge comporta la decadenza dalla carica di Consigliere circoscrizionale.

- 2) Compete al Consiglio Comunale su segnalazione di quello di circoscrizione, pronunciare la dichiarazione di decadenza, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della circoscrizione o di chiunque vi abbia interesse.
- 3) Decade altresì dalla carica di Consigliere circoscrizionale che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. In questo caso, il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi membro del Consiglio circoscrizionale.
- 4) La proposta di decadenza deve essere, in tutti i casi, notificata all'interessato a mezzo ufficiale giudiziario ed il Consiglio circoscrizionale non può pronunciarsi se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica.

Articolo 11 - Dimissioni

- 1) Il Consigliere circoscrizionale può in ogni tempo dimettersi dalla carica, con dichiarazione scritta da presentarsi al Presidente del Consiglio di circoscrizione cui il Consigliere appartiene.
- 2) *Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.*
- 3) Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 12 - Surrogazione per cessazione dalla carica

- 1) I Consiglieri di circoscrizione venuti a cessare, per qualsiasi causa, dalla carica devono essere surrogati

- 2) Il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato, che nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO IV

ELEZIONE E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 13 - Elezione del Presidente

- 1) Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio circoscrizionale elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio di circoscrizione.
- 2) Risulta eletto al primo scrutinio colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 3) Se le prime *tre* votazioni sono infruttuose, si procede ad una *quarta* votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella *terza* votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, *la candidata donna o, ove non vi fosse, il più giovane di età.*
- 4) Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità del Sindaco sono estese al Presidente del Consiglio di circoscrizione.
- 5) Il Presidente, del Consiglio circoscrizionale entra in carica nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di nomina.
- 6) Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente del Consiglio circoscrizionale, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14 - Durata in carica

- 1) Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio circoscrizionale, salvo i casi di morte, dimissioni, revoca, sospensione, decadenza.

- 2) In caso di vacanza dell'ufficio, il Consiglio procede, nella sua prima seduta e comunque entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, a nuove elezioni, secondo le modalità previste dall'articolo precedente.
- 3) Il Consiglio circoscrizionale è, in questo caso, convocato e presieduto dal Vice Presidente in carica, se in carica ovvero dal Consigliere anziano.

Art. 15 - Decadenza

- 1) La decadenza dall'ufficio di Consigliere circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di Presidente.
- 2) Al Presidente del Consiglio circoscrizionale si applicano le disposizioni della *normativa vigente* sulla sospensione e la decadenza degli amministratori del Comune in dipendenza di procedimento penale.

Art. 16 - Revoca

- 1) Il Presidente del Consiglio circoscrizionale può essere in ogni tempo revocato.
- 2) La revoca è disposta dal Consiglio circoscrizionale, a scrutinio segreto, su proposta motivata scritta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica e col voto della metà più uno dei Consiglieri assegnati.
- 3) La proposta non può essere messa in trattazione prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato.

Art. 17 - Attribuzioni

Il Presidente:

- a. rappresenta il Consiglio di circoscrizione in tutti i rapporti con l'Amministrazione comunale e con tutti gli altri organismi;
- b. convoca e presiede le assemblee indette dal Consiglio circoscrizionale;
- c. convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale, ne coordina i lavori e la discussione, firma i verbali;
- d. dà corso ai voti alle risoluzioni e deliberazioni del Consiglio circoscrizionale;

- e. esercita i poteri attribuitigli con il presente regolamento, nonché quelli che gli vengono delegati dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
- f. Riferisce inoltre al Sindaco ed agli Assessori competenti per settore di attività sui problemi della circoscrizione.

CAPO V

CONVOCAZIONI

PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

Art. 18 - *Iniziativa della convocazione del Consiglio*

- 1) Il Consiglio circoscrizionale si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può riunirsi per determinazione del Presidente, o su richiesta scritta di almeno 1/4 dei Consiglieri in carica, di almeno 100 cittadini elettori della circoscrizione, del Sindaco, su preciso ordine del giorno.
- 2) Le firme degli elettori devono essere autenticate ai sensi di legge. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale accerta che i firmatari siano elettori della circoscrizione.
- 3) Nei casi di richiesta scritta presentata dal Sindaco, dai Consiglieri e dagli elettori, il Presidente ha l'obbligo di provvedere alla convocazione del Consiglio in conformità alla richiesta pervenutagli, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa e per una data non successiva al 16° giorno, rispettando gli argomenti proposti.
- 4) In caso di inadempienza da parte del Presidente, il Consiglio circoscrizionale può essere convocato dal Sindaco, con l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento. Il Sindaco, Gli Assessori e i Consiglieri comunali possono intervenire e prendere la parola in tutte le sedute del Consiglio circoscrizionale, senza diritto di voto.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio circoscrizionale - Ordine del giorno

- 1) La convocazione del Consiglio circoscrizionale è fatta dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e fissa la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, mediante avvisi scritti da recapitarsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione *o tramite strumenti telematici (fax, posta elettronica, etc.) che danno automaticamente la conferma dell'avvenuta ricezione, previa autorizzazione scritta dei destinatari.*
- 2) Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato ai singoli Consiglieri anche 24 ore prima dell'adunanza.
- 3) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, indicati succintamente, ma in modo chiaro ed elencati e numerati progressivamente.

Art. 20 - Pubblicità delle convocazioni

- 1) Le convocazioni dei Consigli circoscrizionali devono essere portate a conoscenza della popolazione della circoscrizione interessate.
- 2) Copia dell'avviso di convocazione, con inserito l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere affissa all'albo pretorio del Comune, all'albo della sede degli organi circoscrizionali, se nell'apposita bacheca installata, a cura dell'Amministrazione, in località centrale e frequentata della circoscrizione, nello stesso termine stabilito per la consegna degli avvisi di convocazione.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche, salvo i casi in cui la segretezza non sia prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - Presidenza e segreteria del Consiglio circoscrizionale

- 1) Le adunanze del Consiglio circoscrizionale devono essere presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso d'assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
- 2) Le funzioni di segretario del Consiglio circoscrizionale vengono disimpegnate dall'impiegato a ciò designato dall'amministrazione comunale o assegnato alla circoscrizione. Nei casi di assenza o impedimento del dipendente designato, il Presidente può conferire di volta in volta, le funzioni di segretario ad un Consigliere circoscrizionale.
- 3) Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive, unitamente al Presidente.

CAPO VI LE ADUNANZE

Art. 23 - Trattazione degli argomenti – Numero legale

- 1) Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta non prevista nell'ordine del giorno.
- 2) Se esistono atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati, nella sede del Consiglio circoscrizionale, per la consultazione da parte dei singoli Consiglieri.
- 3) Per la validità della seduta di 1^a convocazione è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione la riunione è valida come seduta di 2^a convocazione, purché siano presenti almeno *1/3 dei Consiglieri assegnati*.

Art. 24 - Appello nominale

- 1) All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa procedere dal Segretario all'appello nominale dei Consiglieri, per constatare se la seduta è valida a norma del presente regolamento.
- 2) Mancando il numero legale, il Presidente può disporre che si facciano altri appelli a congrui intervalli di tempo.

Art. 25 - Diserzione e rinvio delle sedute

- 1) Trascorsa un'ora dall'ultimo appello senza che si sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta di 2^a convocazione, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, facendone constare in apposito verbale.
- 2) La seduta è quindi rinviata ed il Consiglio deve essere riconvocato a domicilio entro i successivi dieci giorni. Per ogni seduta deve tenersi nota dei Consiglieri assenti e delle loro giustificazioni, affinché il Consiglio possa applicare nei confronti degli assenti le sanzioni di cui al precedente art. 10.

Art. 26 - Svolgimento delle sedute

Se i Consiglieri presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale proseguirà fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo il Consiglio non reputi di rinviare la prosecuzione ad altro giorno e ad altra ora dello stesso giorno.

CAPO VII

VERBALI E RESOCONTI DELLE RIUNIONI

DISCUSSIONI

Art. 27 - *Verbali delle sedute*

- 1) All'inizio della riunione si procede alla lettura ed alla approvazione del verbale della seduta precedente.
- 2) Il verbale, redatto a cura del Segretario, deve riportare:
 - a. il nome dei Consiglieri presenti all'adunanza e quello degli assenti;
 - b. il nome di colui che assume la presidenza del Consiglio;
 - c. l'oggetto di ogni singolo argomento trattato;
 - d. i punti principali della discussione;
 - e. le proposte conclusive cui è giunto il Consiglio;
 - f. il dispositivo dei provvedimenti adottati;
 - g. il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni singola proposta ed i nomi degli astenuti.
- 3) Il verbale deve inoltre far menzione se la seduta stata pubblica o segreta, della forma di votazione e delle dichiarazioni di voto.
- 4) Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 - *Raccolta dei verbali e registro cronologico*

- 1) I verbali delle sedute, da compilarsi separatamente per ogni argomento trattato, debbono essere raccolti in originale, numerati progressivamente e custoditi sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio circoscrizionale.
- 2) Gli estremi di ciascun verbale sono annotati in apposito registro da fornirsi da parte del Comune e dalle caratteristiche analoghe al registro cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Art. 29 - Rettifiche e modificazioni del verbale della precedente seduta

- 1) Ai Consiglieri non è consentito di prendere la parola sul processo verbale della seduta precedente per rinnovare la discussione su argomenti su cui la discussione stessa sia chiusa; essi possono soltanto chiedere di rettificare, chiarire o modificare il verbale nelle parti relative ai loro interventi. E' consentito prendere la parola per fatto personale.
- 2) Il Consigliere che intenda far risultare il suo voto o la motivazione relativa può dettare, seduta stante, quanto desidera sia inserito nel processo verbale.

Art. 30 - La discussione – Inversione dell'ordine del giorno

- 1) Dopo l'approvazione del verbale, il Presidente apre la discussione su ciascuno degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo l'ordine della loro iscrizione.
- 2) Il Presidente o i Consiglieri possono proporre modificazioni all'ordine del giorno; su tali proposte decide il Consiglio.
- 3) La discussione é chiusa dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti.

Art. 31 - Interventi nella discussione

- 1) Nessun consigliere può parlare senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente il quale l'accorda seguendo l'ordine delle richieste.
- 2) Ogni Consigliere di regola, non può parlare più di due volte sullo stesso argomento, Nessun Consigliere può parlare senza averne ottenuto la facoltà dal salvo il caso di richiamo al regolamento o per fatto personale.
- 3) Sono però eccettuati il Presidente, i relatori ed i presentatori di proposte. Al relatore o al proponente spetta il diritto di parlare per ultimo, prima della chiusura della discussione.

Art. 32 - *Precedenza negli interventi*

- 1) Spetta la precedenza, tra gli oratori iscritti, a quelli che chiedono la parola per mozione d'ordine, o per pregiudiziale o per fatto personale.
- 2) La mozione d'ordine consiste nel richiamo della applicazione del regolamento o al rispetto dell'ordine del giorno ovvero nella richiesta di una più esatta impostazione dei termini dell'argomento da discutere.
- 3) La questione pregiudiziale è rappresentata dalla proposta di escludere dalla discussione un determinato argomento. La questione personale è ammessa nei casi in cui siano stati fatti accenni alla persona del Consigliere o gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle da lui espresse.
- 4) Il Presidente può disconoscere che l'argomento trattato dall'oratore riguardi mozione d'ordine o questione pregiudiziale o fatto personale. Se l'oratore non aderisce alla decisione del Presidente, si può appellare al Consiglio, che decide immediatamente per alzata di mano.

Art. 33 - *Poteri del presidente durante gli interventi*

- 1) L'oratore deve dare al discorso la maggiore concisione.
- 2) Soltanto il Presidente può interrompere l'oratore per richiamarlo al regolamento, all'ordine del giorno ed al tema della discussione o, nei casi di manifesta prolissità, invitarlo a concludere, fissandogli a tal fine un termine a decorrere dal richiamo.
- 3) Nel caso che, dopo il richiamo, e decorso il termine fissato, l'oratore non ottemperi all'invito del Presidente, questi può togliergli la parola.
- 4) Se ancora l'oratore non vi ottemperi, decide il Consiglio per alzata di mano.
- 5) Ove l'oratore non vi ottemperasse neppure dopo ciò, il Presidente può infliggergli la censura o sospendere la seduta.

Art. 34 - Proposte ed emendamenti sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno

- 1) Le proposte e gli emendamenti sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno possono essere formulati a voce; dei vari emendamenti presentati è posto in votazione prima quello che più si allontana dalla proposta e così successivamente.
- 2) Un emendamento che modifichi sostanzialmente i termini della proposta, non può essere discusso prima che la proposta stessa sia stata respinta.
- 3) La proposta e l'emendamento sono svolti dal proponente o dai firmatari.

Art. 35 - Dichiarazione di voto

- 1) Chiusa la discussione può essere concessa la parola solamente per dichiarazione di voto per la quale è consentito un tempo non superiore ai cinque minuti
- 2) A nessuno è permesso di parlare durante lo svolgimento delle votazioni.

CAPO VIII LE VOTAZIONI

Art. 36 - Sistemi di votazione

- 1) Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per scrutinio segreto.
- 2) Le deliberazioni concernenti persone sono adottate sempre a scrutinio segreto.
- 3) Nelle votazioni per alzata di mano può essere richiesta la controprova.
- 4) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
- 5) Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per la determinazione della maggioranza dei votanti. Non si procede in alcun caso al ballottaggio, salvo che il presente regolamento non disponga altrimenti.

Art. 37 - Votazioni di ordini del giorno

- 1) Nelle votazioni di ordini del giorno il Presidente fissa la precedenza, ponendo successivamente gli ordini stessi in votazione dopo aver chiesto ai singoli proponenti se li mantengono.
- 2) La precedenza è data dagli ordini del giorno comprensivi di altri ordini del giorno.
- 3) In ogni caso deve avere la precedenza l'ordine del giorno, la cui applicazione implica la decadenza di tutti gli altri.

Art. 38 - Votazioni di emendamenti agli ordini del giorno

- 1) Gli emendamenti agli ordini del giorno, alle determinazioni e a singole parti di esse, sono votati prima dell'argomento a cui si riferiscono, salvo che non si tratti di emendamenti aggiuntivi, nel qual caso sono votati dopo l'argomento principale.
- 2) Ad ogni Consigliere è consentito di richiedere la votazione, per parti, di un ordine del giorno, di un emendamento, o di una qualsiasi risoluzione.

CAPO IX

INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 39 - Interrogazioni - Interpellanze e mozioni.

- 1) Ogni Consigliere ha facoltà di rivolgere interrogazioni o interpellanze e di proporre mozioni.
- 2) L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia vero o se di esso ne abbia avuto notizie il Presidente o se per determinati affari il Presidente abbia adottato o sia per adottare i provvedimenti.
- 3) Per interpellanza si intende la richiesta di spiegazioni rivolta al Presidente circa le ragioni o i criteri che hanno giustificato o hanno provocato o dato

luogo ad un determinato provvedimento, o circa i motivi per cui il Presidente non abbia emesso su determinate questioni alcun provvedimento.

- 4) La mozione è un invito al Consiglio a pronunciare il suo concreto giudizio sulla condotta o sull'azione del Presidente o ad emettere il suo voto circa i criteri che debbono informare una determinata branca di attività o un affare singolo.
- 5) La mozione deve essere presentata per iscritto e per essere discussa deve essere inclusa nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.
- 6) Le interrogazioni e le interpellanze possono essere discusse solamente dai firmatari.

**Art. 40 - Modalità e termini di presentazione dell'interrogazione –
Risposta scritta**

- 1) L'interrogazione deve essere presentata per iscritto al Presidente, che la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta, sempre che la presentazione sia avvenuta almeno dieci giorni prima della data della riunione.
- 2) Quando l'interrogazione abbia richiesto risposta scritta, questa deve essere data entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, ed entro cinque giorni se essa abbia carattere d'urgenza.
- 3) In caso d'urgenza, l'interrogazione può essere presentata prima o durante la seduta del Consiglio.
- 4) Il Presidente dà notizia al Consiglio delle interrogazioni rivolte con carattere d'urgenza ed ha facoltà di rispondere immediatamente, ovvero di riservarsi la risposta alla prossima seduta.

Art. 41 - Risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno

- 1) In ciascuna seduta viene data risposta alle interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.
- 2) L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Presidente, per affermare se sia o meno soddisfatto.
- 3) La durata di tale dichiarazione non può eccedere i cinque minuti. Il Presidente ha diritto di replicare.

Art. 42 - Modalità di svolgimento delle interpellanze

1. Per la presentazione delle interpellanze si applicano le stesse norme che regolano le interrogazioni. L'interpellante ha diritto di svolgere la propria interpellanza e, dopo la risposta del Presidente ha diritto di, dichiarare se sia o meno soddisfatto.
2. Il Presidente ha diritto di replicare. L'interpellanza non può dar luogo a discussioni ed a risoluzioni del Consiglio.
3. L'interpellante può trasformare l'interpellanza in mozione, che verrà iscritta nell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. La mozione è discussa con l'osservanza delle norme stabilite per la trattazione di qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 43 - Decadenza delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Decadono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni allorché nella seduta in cui sono fissate le rispettive discussioni, siano assenti i relativi presentatori, né essi abbiano chiesto il rinvio della discussione per giustificati motivi.

Art. 44 - Poteri del presidente in ordine all'accettazione delle interrogazioni, interpellanze mozioni

- 1) Il Presidente può rifiutare l'accettazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in termini sconvenienti.

- 2) Può anche rifiutarne l'accettazione se si tratta di materie estranee alla competenza del Consiglio. Sul rifiuto del Presidente decide il Consiglio.

CAPO X

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 45 - *La sala delle adunanze*

- 1) Le adunanze del Consiglio circoscrizionale si tengono nel locale a ciò destinato dal Comune, nell'ambito del territorio della circoscrizione. Tuttavia, quando manchi un'idonea sala di capacità ricettiva adeguata anche all'intervento del pubblico o per qualsiasi altra ragione, anche contingente, le adunanze possono essere tenute in qualsiasi altro locale o all'aperto, purché siti nell'ambito del territorio della circoscrizione.
- 2) In ogni caso, il luogo delle riunioni deve essere diviso in due comparti, di modo che i Consiglieri non possano confondersi con il pubblico.

Art. 46 - *Accesso del pubblico alla sala delle adunanze - Poteri disciplina del Presidente*

- 1) Nello spazio riservato al pubblico può prendere posto qualsiasi cittadino.
- 2) Nella sala delle riunioni, il pubblico deve mantenere un atteggiamento di compostezza ed astenersi dal disturbare il regolare svolgimento dell'adunanza e dall'intervenire nella discussione.

CAPO XI

DELIBERAZIONI

Art. 47 - Deliberazioni.

- 1) *I consigli circoscrizionali adottano deliberazioni nelle materie e con le modalità stabilite nello statuto e nel presente regolamento.*
- 2) *Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali, intendendosi per tali tutti i provvedimenti con cui si esterna l'attività volitiva con esclusione di quelli adottati nell'esercizio della potestà propositiva e consultiva, divengono a tutti gli effetti atti del comune mediante deliberazione di presa d'atto da parte della giunta da adottarsi entro il ventesimo giorno successivo al loro deposito presso l'ufficio segreteria del comune se non sono rinviate dal Sindaco con osservazioni al consiglio circoscrizionale che le ha emanate.*
- 3) *La deliberazione di presa d'atto da parte della giunta deve riportare come allegato la deliberazione del consiglio circoscrizionale.*
- 4) *La G.M., avuto riguardo all'argomento discusso dal Consiglio circoscrizionale, può anche stabilire che l'esame della deliberazione sia effettuato dal Consiglio Comunale. In tal caso il predetto termine di venti giorni resta interrotto e decorrerà nuovamente dalla data d'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale.*

Art. 48 - Pubblicazione delle deliberazioni

- 1) *Le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali, non appena divenuti atti del Comune ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate all'albo pretorio comunale.*
- 2) *All'atto delle pubblicazioni le deliberazioni devono essere corredate da una certificazione del Sindaco in cui si dichiara che sono divenute atti del Comune.*

- 3) Per le modalità e la durata della pubblicazione, si osservano le norme previste dalle leggi vigenti riguardo alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

Art. 49 - Esecuzione delle deliberazioni

Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, una volta divenute esecutive ai sensi di legge, sono dal Sindaco trasmesso in copia, munita della declaratoria di esecutività, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali interessati, che ne curano l'esecuzione per la parte di competenza.

Art. 50 - Albo circoscrizionale

- 1) Allo scopo di informare la cittadinanza delle attività degli organi stessi gli atti sono soggetti a pubblicazione in apposito albo.
- 2) A tale effetto è istituito l'albo circoscrizionale, da sistemarsi in punto dell'ufficio circoscrizionale accessibile al pubblico.

CAPO XII

ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 51 - Funzioni propositive

- 1) *I consigli circoscrizionali entro il 31 maggio di ogni anno approvano e fanno pervenire al Sindaco apposite risoluzioni che contengono una valutazione dei risultati della passata gestione oltre che indirizzi sui criteri direttivi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività delle Circoscrizioni.*
- 2) *I consigli circoscrizionali entro il trenta giugno di ogni anno approvano e fanno pervenire al sindaco la proposta di attribuzione delle risorse finanziarie, indicando le priorità in relazione alle esigenze di ciascuna circoscrizione.*

- 3) *Il Sindaco o un suo delegato sulla base delle risoluzioni e delle proposte indicate ai commi precedenti convoca la conferenza dei presidenti dei consigli circoscrizionali, entro il 15 luglio o comunque entro il 90° giorno antecedente il termine per l'approvazione del bilancio allo scopo di definire l'impostazione del bilancio di previsione del successivo esercizio.*
- 4) *Nelle sedute indicate al punto precedente non si dà luogo ad alcuna votazione sul merito delle proposte tuttavia sulle proposte di bilancio il Sindaco e i rappresentanti delle circoscrizioni possono raggiungere le intese ritenute opportune per adeguare le proposte a criteri di un più razionale equilibrio delle previsioni finanziarie.*
- 5) *Nella relazione annuale sull'attività della Giunta il Sindaco o un suo delegato dà atto dei risultati della verifica dell'attività svolta nell'anno precedente.*
- 6) *Il Sindaco o un suo delegato dà comunicazione ai presidenti dei consigli circoscrizionali dell'avvio dell'istruttoria degli atti di programmazione con particolare riferimento al piano regolatore e sue varianti ai piani particolareggiati e di lottizzazione ai piani di sviluppo della rete commerciale ai programmi socio assistenziali. I presidenti danno notizia di detti procedimenti ai consigli circoscrizionali al fine di provocarne la formulazione di indirizzi da esporre alla conferenza di presidenti prevista nel regolamento dei consigli circoscrizionali.*

Art. 52 - Funzioni consultive - Modalità di acquisizione dei pareri obbligatori

- 1) *I Consigli circoscrizionali esercitano funzioni consultive obbligatorie nelle materie previste da norme di legge, dallo statuto e negli altri casi stabiliti dal presente regolamento.*
- 2) *I pareri obbligatori sono chiesti dal Sindaco con apposita lettera, notificata al Presidente del Consiglio circoscrizionale a mezzo di messo comunale e corredata, ove occorra, con la copia della documentazione costituente la*

pratica o l'affare per cui si chiede il parere, ovvero degli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio.

- 3) I pareri obbligatori, da esprimersi con verbale del Consiglio circoscrizionale, devono essere depositati in duplice copia, presso l'Ufficio archivio entro il 20° giorno dalla data di notifica della richiesta.
- 4) La deliberazione del Consiglio Comunale deve contenere l'espressa menzione del parere e, qualora se ne discosti in tutto o in parte, deve motivare, le specifiche ragioni della diversa decisione adottata.
- 5) Ove il Consiglio di circoscrizione non abbia depositato il parere nel termine stabilito, il Consiglio Comunale può prescindere dal parere stesso, dandone atto nel deliberato.
- 6) La trasmissione tardiva del parere opera come sanatoria dell'inosservanza del termine, qualora il Consiglio Comunale non abbia ancora assunto le determinazioni e sempre che il parere possa depositato nella sala delle adunanze consiliari almeno 48 ore prima.

Art. 53 - Funzioni consultive – Modalità di rimessione dei pareri facoltativi

- 1) Il Consiglio circoscrizionale, di propria iniziativa o su richiesta degli organi comunali, può esprimere pareri su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
- 2) Può inoltre esprimere pareri e formulare proposte, anche a richiesta dell'Amministrazione, sulle materie *previste da norme di legge, dallo statuto* e sulle altre contemplate dal presente regolamento e in ordine alle quali non sia richiesto il parere obbligatorio.

- 3) Quando la richiesta è fatta dall'Amministrazione, i pareri sono resi di volta in volta nei termini stabiliti dal Sindaco, d'intesa con i Consigli circoscrizionali interessati.
- 4) Il termine non può essere inferiore a venti giorni.

Art. 54 - Funzioni consultive obbligatorie

Le materie soggette a parere preventivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione sono le seguenti:

- 1) *Relazioni previsionali e programmatiche;*
- 2) *Bilanci di previsione annuali e pluriennali;*
- 3) *Programma triennale delle opere pubbliche;*
- 4) *Piano socio assistenziale;*
- 5) *Approvazione e modifica del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione;*
- 6) *Progetti di opere pubbliche di rilevante interesse ricadenti nel territorio circoscrizionale;*
- 7) *Piani territoriali ed urbanistici relativi al territorio della circoscrizione;*
- 8) *Piani della circolazione per la parte che interessa il territorio della circoscrizione;*
- 9) *Piani commerciali relativi al territorio della circoscrizione;*
- 10) *Atti che attengono l'utilizzo, la cessione e l'uso in convenzione dei beni immobili ricadenti nel territorio circoscrizionale.*

Art. 55 - Gestione dei servizi di base

- 1) *E' attribuita alla competenza delle circoscrizioni, acquisita la loro disponibilità, la gestione diretta dei seguenti servizi di base, suscettibili di decentramento nel territorio, che presentino caratteristiche di immediata fruibilità da parte della popolazione e richiedano modalità di erogazione aderenti alla specificità delle condizioni locali. Sono esclusi dalla competenza delle circoscrizioni i servizi di base che*

per rilevanza e complessità tecnica richiedono un ambito territoriale di dimensione comunale.

- 2)** *E' pertanto attribuita alle circoscrizioni la gestione delle seguenti attività:*
 - a.** *iniziative culturali e di interesse turistico;*
 - b.** *educazione permanente;*
 - c.** *organizzazione del tempo libero;*
 - d.** *iniziative di carattere sociale rivolte in particolare ai minori ed agli anziani;*
 - e.** *utilizzo degli impianti sportivi di livello circoscrizionale;*
- 3)** *La gestione delle attività di cui ai commi uno e due è effettuata dalle circoscrizioni in conformità con gli indirizzi programmatici e le compatibilità finanziarie determinati dagli organi centrali del comune in sede di bilancio. A questi ultimi, secondo le rispettive competenze, sono attribuiti poteri di controllo e di intervento sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle circoscrizioni.*
- 4)** *La gestione delle attività di cui ai commi uno e due può essere effettuata da due o più circoscrizioni in forma associata.*
- 5)** *Nelle forme previste dai rispettivi regolamenti rappresentanti delle circoscrizioni sono nominati negli organi di amministrazione delle istituzioni a cui venga eventualmente affidato l'esercizio dei servizi di base.*
- 6)** *In relazione alla gestione delle attività di cui al comma 2 le circoscrizioni possono dotarsi di organismi di gestione che prevedono la partecipazione degli utenti e degli operatori.*
- 7)** *La gestione dei locali destinati alla sede circoscrizionale.*

Art. 56 - Funzioni Delegate

- 1)** *Sono delegabili alle circoscrizioni gli interventi in ordine alle seguenti materie:*
 - a.** *lavori pubblici d'interesse circoscrizionale su beni o immobili ubicati nel territorio della Circoscrizione e inerenti;*
 - b.** *la manutenzione ordinaria; fino all'importo massimo assegnato dal bilancio;*

- c. *la manutenzione straordinaria, il rifacimento e la realizzazione di nuove opere di modesta entità tecnica;*
- 2) *Sono considerate d'interesse circoscrizionale le seguenti opere di urbanizzazione per la parte ricadenti sul territorio di ciascuna circoscrizione:*
- *strade vicinali;*
 - *spazi di sosta e parcheggio;*
 - *spazi di verde attrezzato e aree verdi, con esclusione dei parchi;*
 - *asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;*
 - *mercati di quartiere;*
 - *impianti sportivi, centri sociali e ricreativi, ludoteche, biblioteche, centri culturali, sedi della circoscrizione;*
- 3) *Altre materie che verranno successivamente indicate, anche in relazione alle nuove funzioni che saranno attribuite al Comune o ad esso delegate dalla regione.*
- 4) *Il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo è effettuato dalla Giunta comunale, in modo omogeneo per le diverse circoscrizioni. Con la deliberazione di conferimento sono stabiliti i criteri e gli indirizzi che la giunta ritenga opportuno impartire, l'entità delle risorse assegnate, le procedure di controllo e di intervento sostitutivo in caso di inadempienza.*
- 5) *Le circoscrizioni, per lo svolgimento delle funzioni loro delegate, sia per la fase progettuale che per quella realizzativa, si avvalgono della struttura comunale. Qualora questa dichiari di non essere in grado di provvedere entro l'esercizio corrente, gli incarichi di progettazione potranno essere affidati a professionisti esterni ed appaltati i lavori a ditte specializzate, seguendo le procedure stabilite dal regolamento dei contratti. In tal caso i limiti di spesa fissati devono essere considerati comprensivi anche di tali voci. In ogni caso deve essere assicurata la sovrintendenza dei lavori da parte degli Uffici Tecnici comunali competenti.*

Art. 57 - Diffida

- 1) Il Consiglio circoscrizionale deve esercitare sollecitamente le funzioni deliberative delegate con il presente regolamento.
- 2) In caso di manifesta inerzia o di reiterata adozione da parte del Consiglio circoscrizionale di provvedimenti dichiarati inefficaci a norma del precedente art. 47, Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può diffidare il Consiglio circoscrizionale ad esaminare i provvedimenti delegati entro il termine che sarà di volta in volta stabilito.
- 3) La diffida è comunicata dal Sindaco con nota scritta da notificarsi a mezzo di messo comunale al Presidente del Consiglio circoscrizionale interessato, che ha l'obbligo di convocare in via d'urgenza il Consiglio circoscrizionale stesso.
- 4) Scaduto il termine di cui al precedente 24 comma, il Consiglio Comunale, valutata discrezionalmente l'urgente necessità di provvedere nell'interesse della circoscrizione, si sostituisce al Consiglio circoscrizionale ed adotta i necessari provvedimenti sull'oggetto specifico della diffida.

CAPO XIII PARTECIPAZIONE

Art. 58 - Assemblee

- 1) I Consigli circoscrizionali convocano assemblee di cittadini elettori della circoscrizione, per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione stessa e per sottoporre e approvare proposte, programmi e deliberazioni.
- 2) La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio circoscrizionale in seguito a voto dello stesso Consiglio.

- 3) Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea, informandone preventivamente il Consiglio circoscrizionale, ogni qualvolta sia richiesta per iscritto:
- 4) da almeno 1/4 dei Consiglieri circoscrizionali in carica;
- 5) da almeno 100 cittadini elettori della circoscrizione. Per l'autenticazione delle firme e l'attestazione degli altri requisiti dei richiedenti si applicano le norme previste dal successivo art. 65 sulle petizioni;
- 6) dal Sindaco o dall'Assessore al decentramento, su conforme parere della Giunta Municipale.

Art. 59 - Modalità e termini di convocazione requisiti dei partecipanti

- 1) Le assemblee sono convocate entro 15 giorni dal voto del Consiglio circoscrizionale o dalla presentazione della richiesta scritta da parte dei Consiglieri o dei cittadini elettori o del Sindaco.
- 2) Il manifesto di convocazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto specifico della convocazione, deve essere divulgato mediante forme di pubblicità idonee a raggiungere la popolazione interessata e deve specificare i requisiti richiesti per partecipare con diritto di parola e di voto.
- 3) Per l'accertamento dei requisiti dei partecipanti fanno fede i certificati elettorali e di iscrizione nelle liste elettorali e tutti gli altri documenti da cui possa desumersi in modo certo l'appartenenza dell'elettore alla circoscrizione.
- 4) Sulla contestazione del diritto a partecipare all'assemblea, decide l'assemblea stessa.
- 5) Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono partecipare a tutte le assemblee ed hanno facoltà, di intervenire nelle discussioni ma senza diritto di voto.

Art. 60 - Efficacia delle deliberazioni assembleari

- 1) Gli elettori del Comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per promuovere l'ulteriore decentramento o la modifica territoriale delle circoscrizioni comunali.
- 2) Gli elettori appartenenti al territorio della circoscrizione possono rivolgere al Consiglio circoscrizionale petizioni e proposte di deliberazioni sugli affari di competenza del Consiglio circoscrizionale.
- 3) Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un quinto degli elettori della circoscrizione, le cui firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 352. Dovrà essere altresì attestata l'iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della circoscrizione.
- 4) Secondo i casi, le petizioni saranno rimesse al Sindaco o al Presidente del Consiglio circoscrizionale, che convocheranno tempestivamente il Consiglio Comunale o il Consiglio circoscrizionale perché possano esprimere, entro sessanta giorni dalla loro presentazione e con motivata deliberazione, le proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni stesse.
- 5) Il Consiglio circoscrizionale può prendere in considerazione anche le petizioni che non siano sottoscritte dal numero di elettori previsto dal precedente 3° comma.

CAPO XIV

INFORMAZIONI E DOCUMENTI ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO

Art. 61 - Documenti e informazioni – Modalità per ottenerli

- 1) Il Presidente del Consiglio circoscrizionale, di propria iniziativa o su richiesta di ciascun Consigliere di circoscrizione, ha diritto di ottenere dal Comune e dalle aziende ed enti da questo dipendenti, entro dieci giorni dalla presentazione di apposita richiesta scritta, copia di tutti gli atti, provvedimenti

- e deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Sindaco e degli organi delle aziende ed enti dipendenti, nonché ogni informazione occorrente al Consiglio circoscrizionale, per lo svolgimento dei propri compiti.
- 2) Per quanto ha attinenza alle informazioni e alle copie di atti e documenti di natura non pubblica, il Presidente rivolge esplicita richiesta scritta al Sindaco il quale decide, sentita la Giunta Municipale, se esaudire la richiesta, in relazione al pregiudizio che la loro divulgazione può comportare.
 - 3) Le norme di cui ai commi precedenti sono estese a favore degli organi e Consiglieri comunali nei confronti degli organi circoscrizionali.
 - 4) I Consiglieri comunali, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli uffici delle circoscrizioni e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d'ufficio.

CAPO XV

PERSONALE E SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE – FONDO PER LA GESTIONE ECONOMALE

Art. 62 - Risorse destinate alla circoscrizione

Nelle risorse destinate alle circoscrizioni deve essere previsto:

- a. *La messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento dell'attività, nella stessa sede si svolgeranno i consigli circoscrizionali, ed opereranno il presidente e l'ufficio di segreteria.*
- b. *La messa a disposizione di attrezzature, strumentazioni e ausili idonei a garantire un efficace funzionamento delle attività di cui al precedente comma.*
- c. *La dotazione organica prevede un segretario unico per tutte le circoscrizioni, che opererà a scavalco, d'intesa con i presidenti delle circoscrizioni.. Nello svolgimento della sua attività è tenuto a dare attuazione alle direttive impartite dai rispettivi presidenti. Compete in particolare al segretario l'assistenza alle sedute ordinarie e*

straordinarie del consiglio, l'accertamento dei requisiti di validità delle riunioni e delle deliberazioni, l'istruttoria delle proposte di deliberazione, la stesura dei verbali e la firma degli stessi, congiuntamente al presidente.

- d.** *Per lo svolgimento della loro attività, le circoscrizioni si avvalgono, oltre che del segretario assegnato, degli uffici comunali competenti per materia, i quali organizzano la propria attività tenendo conto delle deliberazioni dei consigli di circoscrizione.*
- e.** *Gli organi comunali, sentita la conferenza dei presidenti, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni sotto forma di fondo economale. Il fondo economale, affidato al segretario di circoscrizione, è utilizzato per far fronte alle spese minute ed urgenti, connesse all'ordinario funzionamento dell'ufficio.*

CAPO XVI

PERSONALE E SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE – FONDO PER LA GESTIONE ECONOMALE

Art. 63 – Conferenza dei Presidenti

- 1)** *Al fine di garantire una maggiore collaborazione e coordinamento tra le circoscrizioni e l'Amministrazione Comunale è istituita una conferenza dei presidenti che si riunisce con cadenza trimestrale.*
- 2)** *La conferenza dei presidenti è composta dai presidenti e dal sindaco o suo delegato. E' convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato, di propria iniziativa o entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di almeno tre presidenti. Possono prendere parte alle riunioni della conferenza, su invito del presidente, assessori e dirigenti comunali.*
- 3)** *La conferenza dei presidenti assolve ai seguenti compiti:*
 - a.** *Coordinare i programmi, le attività e le iniziative delle circoscrizioni;*
 - b.** *Favorire la diffusione di informazioni e la circolazione di esperienze;*

- c. *Rapportare il programma, i piani settoriali e finanziari del Comune alle esigenze delle circoscrizioni;*
 - d. *Proporre agli organi comunali, in sede di definizione del bilancio comunale, l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni;*
 - e. *Verificare lo stato dei rapporti tra le circoscrizioni, gli organi di governo centrali e la dirigenza del comune;*
 - f. *Convocare l'assemblea generale delle circoscrizioni.*
- 4) Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed i Consigli Circoscrizionali sono tempestivamente informati degli indirizzi adottati dalla conferenza dei presidenti.

Art. 64 - Assemblea generale delle circoscrizioni

- 1) *L'Assemblea generale delle circoscrizioni ha lo scopo di favorire il coordinamento e l'integrazione tra le medesime.*
- 2) *E' convocata con decisione della conferenza dei presidenti o con deliberazione approvata da almeno la metà più uno dei consigli di circoscrizione in carica.*
- 3) *All'assemblea generale prendono parte tutti i consiglieri circoscrizionali in carica.*
- 4) *In apertura dei lavori l'assemblea provvede alla nomina tra i suoi componenti di un presidente e di un segretario, cui spetta la redazione del verbale.*
- 5) *Le conclusioni che saranno approvate dall'assemblea hanno valore di indirizzo nei confronti dei consigli di circoscrizione. Diverranno atti formali se deliberati da uno o più consigli circoscrizionali.*

CAPO XVII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge vigente in materia ed allo statuto comunale.